

Davide Aufiero

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE



Dello stesso autore:

PATENTINO SCORTA TECNICA AI TRASPORTI ECCEZIONALI
Teoria ed esercizi

PATENTINO GAS TOSSICI
Teoria ed esercizi

PATENTINO ADR
seconda edizione
BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ
Manuale ADR per autisti, aziende e forze dell'ordine

NORME SUL TRASPORTO DI MERCI E PERSONE
Per aziende, forze dell'ordine e consulenti

PATENTINO ADR
BASE - CISTERNA - RADIOATTIVI - ESPLOSIVI
TEORIA+QUIZ
con nozioni per altri operatori coinvolti
nella gestione delle merci pericolose

MANUALE DEL CONDUCENTE PROFESSIONISTA
Per corsi Rinnovo CQC, corsi sul tachigrafo
ed altri corsi relativi al trasporto ed alla sicurezza stradale

Tutti i diritti sono riservati
Vietata ogni riproduzione o adattamento, parziale o totale, su qualunque supporto
Vietate le traduzioni non autorizzate in qualsiasi lingua

© 2026 - ADRCORSI S.A.S. di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.



ADRCORSI S.A.S.
di Aufiero Davide Claudio Francesco & C.
email: adrcorsi@pec.it - adrcorsi-sas@adrcorsi.com - davide_aufiero@yahoo.it
tel.: 393 403 46 09 - 02 23054012

PREMESSE

Riferimento: articolo 84 Cds – art.244 Reg.Cds

Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a metterlo temporaneamente a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo.

Nel seguito la locazione senza conducente verrà denominata LSC.

In linea generale il documento di circolazione dei suddetti veicoli deve recare l'indicazione di tale destinazione d'uso.

VEICOLI IN LSC

Possono essere destinati a locazione senza conducente i seguenti veicoli:

- 🚚 motocicli e altri motoveicoli,
- 🚚 per trasporto di persone fino a 9 posti (incluso il conducente), che il locatario può utilizzare solo per uso proprio; nonché caravan, autocaravan e rimorchi per attrezzature turistiche e sportive (TATS),
- 🚚 autobus utilizzati per i servizi di noleggio con conducente o linea di trasporto di persone (di cui all'art. 87, c. 2),
- 🚚 ad uso speciale di massa complessiva fino a 6 t,
- 🚚 per il trasporto di cose per uso proprio di massa complessiva fino a 6 t,
- 🚚 per il trasporto di merci per conto terzi (di qualsiasi massa complessiva) a condizione che siano concessi in locazione esclusivamente a chi può utilizzarli per conto terzi (in quanto in possesso del titolo per esercitare l'attività).
- 🚚 Le macchine agricole e le macchine operatrici possono esserelocate solo se immatricolate a nome di imprese esercenti locazione (art. 110-circ. MIT 13.5.2015 prot. 11483).
- 🚚 Ciclomotori, velocipedi e monopattini ma per tali veicoli non sono richieste particolari formalità.

TRASPORTO MERCI

Le regole sono:

- 🚚 **USO PROPRIO:**
 - 🚚 *Si può locare se immatricolato LSC fino a 60 quintali.*
 - 🚚 *Non si può locare se immatricolato in conto proprio neanche fino a 60 quintali ed ovviamente neanche oltre i 60 quintali (azienda conto proprio ad azienda conto proprio).*
 - 🚚 *Non si può locare se immatricolato uso terzi per uso proprio.*
 - 🚚 *Non si può locare sopra i 60 quintali né da azienda conto proprio né da aziende noleggio.*

**LOCAZIONE CONSENTITA
FINO A 60 QUINTALI
AL FINE DI USO
PROPRIO
SOLO DA PARTE DI
AZIENDE CHE FANNO
LOCAZIONE**

Comodato consentito
solo per aziende conto
proprio ad aziende conto proprio e solo fino a 60 quintali



USO TERZI:

-  Si può locare se immatricolato LSC a prescindere dal tonnellaggio.
-  Si può locare se immatricolato conto terzi – a prescindere dal tonnellaggio – da azienda di autotrasporto ad azienda di autotrasporto.
-  Non si può locare immatricolato uso proprio per uso terzi.



Come da art. 84, comma 4-quater Cds- art. 12 D.Lgs. n. 286/2005 devono essere tenuti a bordo (in originale o in copia autentica, in formato cartaceo o elettronico):

-  il contratto di locazione,
-  il certificato di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori (per i soggetti a ciò tenuti),
-  la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale il conducente presta servizio presso il vettore,
-  copia della licenza comunitaria (se del caso).

Non è consentita la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o sub-comodato.

Sirintengonolocabiliancheiveicolidetenutiinleasing(circ.MI30.4.2018prot.300/A/3531/18/113/2).

Il comodato – che è una consegna temporanea del mezzo "gratis" – è consentito in questi casi:

-  Fino a 60 quintali immatricolato uso proprio per uso proprio.
-  A prescindere dal tonnellaggio immatricolato uso terzi per uso terzi (aziende di autotrasporto).

TRASPORTO PERSONE



Alle imprese esercenti attività di trasporto con autobus in regime di NCC (Noleggio con Conducente) è consentito acquisire autobus in locazione per esercitare la loro attività da qualsiasi altra impresa autorizzata a esercitare attività di autotrasporto di persone, sia in ambito nazionale sia nell'ambito dell'Unione europea (stesso il trasporto di linea), è possibile acquisire anche da società italiane o UE che esercitano locazione.

AZIENDE DI LSC

L'esercizio professionale è sottoposto a SCIA che deve attestare l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, tale comunicazione comprende tutti i veicoli e non ha limiti di contingente numerico sul territorio, la SCIA va intesa come licenza di pubblica sicurezza quindi si devono possedere i requisiti di cui agli artt. 11, 12 e 131 del TULPS non devono sussistere le cause di divieto, sospensione o decadenza indicate all'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575, come modificato dal DPR 3.6.1998 n. 252 (antimafia) e l'esercente non deve trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento ovvero di non aver presentato domanda di concordato preventivo.

L'autorizzazione è richiesta anche quando la LSC non è attività principale dell'impresa ma costituisce attività economica accessoria.

L'autorizzazione all'esercizio è personale anche se l'attività può essere esercitata anche in forma imprenditoriale, ha validità permanente ed è riferita esclusivamente alla sede oggetto della SCIA.

Non si ritiene che l'esercente abbia necessariamente bisogno di avere un'area privata presso cui ricoverare i veicoli in attesa di locazione, se presenti – queste aree - devono soddisfare le norme urbanistiche, antincendio e di destinazione d'uso, nulla vieta all'esercente autorizzato di detenere per la locazione un numero superiore di veicoli che può anche parcheggiare sulla pubblica via (purché in regola con le norme del Cds) o in altra area pubblica o privata, anche molto distante dal luogo in cui si trova l'unità operativa.

Il procedimento per autorizzare l'attività di LSC è disciplinato dal DPR 19.12.2001 n. 481, l'iter è il seguente:

- ⑥ Presentare SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) o al comune nel cui territorio si trova la sede legale dell'impresa ed operativa (se diverso comune) .
- ⑥ L'amministrazione comunale, entro 5 giorni, trasmette copia della denuncia al prefetto per le verifiche di pubblica sicurezza necessarie.
- ⑥ Il prefetto, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza.
- ⑥ Il prefetto può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività anche oltre il termine dei sessanta giorni, qualora sopraggiungano esigenze di pubblica sicurezza.
- ⑥ il provvedimento che sospenda o vieti l'attività viene comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione.

SUBLOCAZIONE USO TERZI LSC

Un veicolo immatricolato per LSC può essere acquisito in locazione da un'impresa che, a sua volta lo può concedere in locazione a un'altra impresa o a un soggetto privato perché questi lo utilizzi per proprie attività di trasporto o di mobilità. il Codice non vieta la sub-locazione di veicoli che sono destinati a tale uso (cioè immatricolati per uso di terzi in LSC)

Utilizzando veicoli immatricolati per uso di terzi in LSC - e al di fuori del trasporto di cose in conto terzi- è da ritenersi consentita anche la cessione in comodato a un terzo di un veicolo acquisito in locazione.

SANZIONI



- 1.** Adibire a locazione senza conducente veicoli non destinati a tale uso (senza indicazione riportata nel libretto)
Riferimento: art.84 comma7 Cds
Sanzione: 430 – 1731
Pagamento in misura ridotta: 430 (301 euro entro 5 giorni)
Accessorie: sospensione del libretto da 2 a 8 mesi

NOTE

- I. Il conducente risponde della violazione in modo autonomo.*
- II. Gli autotrasportatori conto terzi possono locare veicoli di loro proprietà ad altre imprese di trasporto senza necessità di avere espressa indicazione di tale destinazione d'uso sulla carta di circolazione*

- 2.** Adibire a locazione senza conducente di veicolo non destinato a tale uso – altri veicoli diversi da autoveicoli, rimorchi
Riferimento: art.84 comma7 Cds
Sanzione: 42 – 173
Pagamento in misura ridotta: 42 (29,40 euro entro 5 giorni)
Accessorie: sospensione del libretto da 2 a 8 mesi

- 3.** Circolazione con veicolo locato non destinato a tale uso-autoveicoli, rimorchi
Riferimento: art.84 comma7 Cds
Sanzione: 430 – 1731
Pagamento in misura ridotta: 430 (301 euro entro 5 giorni)
Accessorie: sospensione del libretto da 2 a 8 mesi

NOTE

- I. L'illecito può essere dimostrato anche sulla base di dichiarazioni rese dal conducente stesso o da documentazione da lui esibita o comunque acquisita ai sensi dell'art. 13 della L n. 689/1981. Il conducente è responsabile autonomo.*
- II. La violazione non ricorre nel caso di locazione effettuata tra imprese di autotrasporto per conto terzi o tra imprese di noleggio con conducente di autobus che possono locare veicoli di loro proprietà ad altre imprese di trasporto.*

- 4.** Circolazione con veicolo locato non destinato a tale uso -altri veicoli diversi da autoveicoli, rimorchi
Riferimento: art.84 comma7 Cds
Sanzione: 42 – 173
Pagamento in misura ridotta: 42 (29,40 euro entro 5 giorni)
Accessorie: sospensione del libretto da 2 a 8 mesi

